

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE
AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEI
REGOLAMENTI
E DELLE
ORDINANZE



delibera di C.C. n.13 del 28.02.2005

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento.
- Art. 2 Definizioni.
- Art. 3 Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- Art. 4 Soggetti accertatori.
- Art. 5 Atti di accertamento-contestazione e notificazione.
- Art. 6 Rapporto all'autorità competente.
- Art. 7 Competenza a emettere le ordinanze ingiunzione o di archiviazione.
- Art. 8 Termine per l'emissione delle ordinanze/ingiunzioni di cui all'art. 24 della L. n. 689/812.
- Art. 9 Determinazione dell'importo delle sanzioni stabilite dalle ordinanze ingiunzione.
- Art.10 Sanzioni amministrative accessorie.
- Art.11 Disposizioni transitorie e finali.
- Art.12 Entrata in vigore.

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Con il presente regolamento si disciplinano le modalità di accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del sindaco e dei dirigenti/responsabili di settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito.
2. E' fatta salva ogni altra previsione sanzionatoria consistente in procedure esecutive aventi per contenuto un fare specifico, attivabili anche d'ufficio con formula esecutoria.
3. Rimane altresì impregiudicata l'applicazione, da parte della competente autorità giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale (art. 650 codice penale).
4. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza emessa successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento dovrà indicare in modo esplicito l'importo della sanzione per la sua violazione.
5. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti l'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

ART. 2
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento per "ordinanze comunali" si intendono sia le ordinanze emanate dal Sindaco sia quelle emanate dai Dirigenti o Responsabili di settore, sulla base di disposizione di legge o regolamenti, con esclusione:
 - a) delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui agli articoli 50, comma 5, e 54 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.
 - b) delle ordinanze ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione, di cui agli art.18 secondo comma, della legge della Regione Emilia Romagna 28.04.1984 n.21.
che vengono sempre così definite specificatamente.

ART.3
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

1. Alle violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Le sanzioni previste dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento in misura difforme, nel minimo e nel massimo edittale, dalle misure fissate dall'art. 7-bis del D.lgs.18.08.2000, n.267, si intendono automaticamente adeguate ai limiti previsti da detta ultima norma.

3. Per i regolamenti e per le ordinanze comunali già in vigore e che non indicano l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 250,00.
4. E' consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, per tutte le violazioni previste ai commi 1, 2, 3.
5. Il pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore non è consentito.

ART.4 SOGGETTI ACCERTATORI

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi a disposizioni di Regolamenti Comunali o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art.13 della legge 689/1981.
2. Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all'esercizio delle funzioni d'accertamento di cui al comma 1 con riferimento a materie specificatamente individuate nell'atto di conferimento.
3. Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e dalle ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e con i limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 devono essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite.
5. Resta ferma la competenza d'accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART.5 ATTI DI ACCERTAMENTO-CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

1. Per l'accertamento, la contestazione e notificazione della violazione di una norma di un regolamento o di un'ordinanza comunale si osservano le disposizioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 689/1981 e per le sanzioni amministrative Regionali, le disposizioni previste dagli artt. 8-9-10-11-12 della legge Regionale 28.04.1984 n.21.

ART.6 RAPPORTO ALL'AUTORITA' COMPETENTE

1. Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della legge 689/1981, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge citata, l'ufficio o comando da cui dipende il verbalizzante trasmette al comune apposito rapporto corredato da:
 - a) l'originale del processo verbale;
 - b) la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione;
 - c) le proprie osservazioni in ordine gli scritti difensivi e/o al verbale di audizione, anche se trasmessi allo stesso per conoscenza.

ART.7
COMPETENZA A EMETTERE LE ORDINANZE INGIUNZIONE O DI
ARCHIVIAZIONE

1. L'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento o dell'ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti alla verbalizzazione di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali, con riferimento agli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, compete:

- a) al dirigente o al responsabile di settore nella cui competenza ricade la materia disciplinata dalla disposizione violata;
- b) in caso di conflitto di competenza il segretario comunale individua il funzionario competente salva diversa disposizione sull'ordinamento del regolamento degli uffici e dei servizi;
- c) al Sindaco in quanto autorità locale di P.S. o comunque in quanto ufficiale di Governo nella materia interessata.

Art. 8
TERMINI PER L'EMISSIONE DELLE ORDINANZE/INGIUNZIONI DI CUI
ALL'ART.24 DELLA L.N.689/81

- 1. L'ordinanza/ingiunzione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di ricevimento del rapporto previsto dall'art. 6.
- 2. In ogni caso il provvedimento di cui al comma 1 deve essere adottato entro 36 mesi dalla data di contestazione e/o notificazione del verbale di accertamento.

ART. 9
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE SANZIONI STABILITE DALLE
ORDINANZE INGIUNZIONI

- 1. In sede di irrogazione della sanzione l'autorità amministrativa competente, come individuata dal precedente art. 7, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata la somma di denaro dovuta per la violazione entro i limiti edittali previsti e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
- 2. L'autorità che applica la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione venga pagata a rate con le modalità previste nella legge 689/19.

ART. 10
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

- 1. I regolamenti e le ordinanze potranno prevedere sanzioni accessorie la cui applicazione è effettuata con le modalità previste dalle norme legislative di riferimento, facendone espressa menzione sul verbale di accertamento.

2. Fatta salva l'eventuale applicazione dell'art 650 dei C.P., il mancato rispetto di quanto stabilito nella sanzione accessoria, comporta l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.
3. L'applicazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca, quando previste, è effettuata a norma della legge 689/1981.

ART.11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni di regolamenti comunali, ordinanze sindacali, dirigenziali o di responsabili di settore contenenti riferimenti agli artt. 106 e seguenti del R.D. 383/1934, devono intendersi abrogate e sostituite in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
2. Quando l'infrazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta, ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma delle vigenti disposizioni in materia.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di norme contenute nei Regolamenti e Ordinanze Comunali spettano al Comune.
4. I regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciuti dopo la pubblicazione prevista dalle norme vigenti per la relativa efficacia.
5. Le ordinanze comunali che prevedono sanzioni amministrative si presumono conosciute il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo pretorio, salvo diversa esplicita disposizione contenuta nell'atto.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e, per le sanzioni di competenza Regionale, alla legge regionale 28.04.1984 n.21.
7. In caso di norme di legge che modificano i limiti minimo e massimo indicati dall'art.3 i relativi riferimenti contenuti nel presente regolamento e in altri regolamenti comunali si intendono effettuati ai nuovi limiti definiti da dette norme di legge modificative.

ART.12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'esecutività ai sensi di legge della deliberazione approvativa, sarà pubblicato all'albo Pretorio per ulteriori 15 giorni ed entra in vigore il primo giorno successivo al compimento di quest'ultima pubblicazione.
Il presente Regolamento sostituisce integralmente quanto contenuto nella deliberazione consiliare nr. 68 del 03.08.2001.